

[Costituzione della Repubblica italiana](#) (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, ed. straord.)

## **Parte I**

### **Diritti e doveri dei cittadini**

#### **Titolo III**

##### **Rapporti economici**

### **Articolo 41**

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (1).

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), della l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.